



Comune di Portoscuso
Provincia di Carbonia - Iglesias

Regolamento per l'installazione e l'esercizio delle attività in chioschi su aree pubbliche e private gravate da servitù pubbliche.

Approvato con Deliberazione consiliare n. 24 del 30 giugno 2008, modificato con Deliberazione CC. n. 68 del 21 dicembre 2015.

Indice

Titolo I – Disposizioni generali.

Articolo 1: Definizioni;
Articolo 2: Campo d'applicazione;

Titolo II – Norme di installazione.

Articolo 3: Criteri di collocazione;
Articolo 4: Caratteristiche tipologiche;
Articolo 5: Specifiche tecniche;
Articolo 6: Requisiti igienico-sanitari;
Articolo 7: Deroghe per strutture esistenti;

Titolo III – Procedure di autorizzazione.

Articolo 8: Presentazione dell'istanza;
Articolo 9: Rilascio dell'autorizzazione;
Articolo 10: Esercizio dell'attività;

Titolo IV – Gestione dell'attività.

Articolo 11: Manutenzione e responsabilità;
Articolo 12: Sub ingressi e trasferimenti;

Articolo 13: Sospensione e cessazione dell'attività;

Articolo 14: Canone annuale;

Articolo 15: Durata delle concessioni e rinnovi;

Articolo 16: Decadenza e revoca;

Titolo V – Pedane, gazebo, tettoie e accessori similari.

Articolo 17: Installazione di manufatti accessori a carattere stagionale;

Titolo VI – Disciplina urbanistica.

Articolo 18: Autorizzazione all'esecuzione di opere a carattere temporaneo;

Articolo 19: Concessione per l'occupazione di suolo pubblico;

Titolo VII – Disposizioni finali.

Articolo 20: Sanzioni;

Articolo 21: Norma di rinvio.

Legenda

Con caratteri in nero il testo originale;

~~Con caratteri in nero barrato il testo cancellato;~~

Con caratteri in blu il testo modificato;

Con caratteri in rosso il testo modificato emendato.

Titolo I

Disposizioni generali

Articolo 1

Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si definiscono chioschi quei manufatti identificabili come installazioni amovibili al servizio del pubblico realizzati mediante strutture appoggiate ma non fissate in modo permanente al suolo pubblico, al di fuori delle aree mercatali appositamente definite ed istituite.

2. Sono individuate due categorie di chioschi, distinte sulla base del periodo di occupazione del suolo pubblico e di esercizio dell'attività:

- a) chioschi a carattere stagionale;
- b) chioschi a carattere permanente;

Il periodo stagionale coincide con il periodo di vigenza dell'orario legale.

Il periodo permanente è quello determinato dall'Amministrazione Comunale ai sensi dell'articolo 15 del presente Regolamento.

3. La presente disciplina vale a regolamentare anche gli aspetti commerciali ed urbanistico-edilizi delle fattispecie considerate. I chioschi devono essere installati nel rispetto della programmazione regionale e comunale per il rilascio delle autorizzazioni inerenti i pubblici esercizi e le rivendite di giornali e riviste, nonché delle leggi sanitarie vigenti.

Articolo 2

Campo d'applicazione

1. Sono individuate tre tipologie di attività che possono essere esercitate sui chioschi:

- a) chioschi per la rivendita di giornali e riviste;
- b) chioschi per la vendita di fiori, artigianato, souvenir, produzioni artistiche tipiche, oggettistica;
- c) chioschi per la vendita di generi alimentari anche sfusi (dolciumi, gelati, panini, prodotti tipici), bibite in lattina o bottiglia, con o senza somministrazione al tavolo, frutta e verdura.

2. Non è consentito esercitare congiuntamente le tipologie di attività sopra indicate nel medesimo chiosco. E' consentita la vendita di altri prodotti appartenenti al settore non alimentare per i generi strettamente connessi alle attività sopra elencate.

3. Le attività di cui al precedente comma 1, possono essere esercitate esclusivamente nelle aree individuate nell'allegato A del presente Regolamento, ad esclusione di quelle ricomprese nel centro storico cittadino ~~e nel lungomare Cristoforo Colombo~~.

4. I titolari dei chioschi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1, installati su aree pubbliche, sono tenuti a garantire la vendita dei biglietti dei parcheggi a pagamento (qualora fosse istituito il servizio), nonché di ogni altro servizio di pubblica utilità indicato dall'Amministrazione Comunale.

Titolo II

Norme di installazione

Articolo 3

Criteri di collocazione

1. L'installazione di nuovi chioschi è sempre consentita negli spazi già individuati, nelle localizzazioni, forme e limiti specificati nell'allegato A, fermo restando il rispetto dei parametri stabiliti nel successivo comma 2.
2. Le installazioni di nuovi chioschi di cui all'articolo 1 devono conformarsi alle seguenti prescrizioni:
 - il posizionamento sul suolo pubblico è consentita purché il chiosco non costituisca intralcio diretto o indiretto alla circolazione di pedoni e veicoli, non sottragga aree per la sosta degli automezzi e non limiti la visibilità delle strade e della segnaletica stradale;
 - i chioschi devono essere conformi ai regolamenti igienico-sanitari e non devono essere in contrasto con vincoli ambientali o norme urbanistiche che ne vietino espressamente l'installazione;
 - i chioschi possono essere collocati solo in spazi pedonali protetti (piazze, marciapiedi, banchine, zone pedonali o a traffico limitato, aree verdi);
 - nelle aree verdi, l'installazione è consentita a condizione che il chiosco insista su una superficie calpestabile almeno 5 volte superiore alla superficie coperta del chiosco stesso, e comunque nel rispetto del regolamento comunale sull'utilizzo delle aree verdi. In tali casi, il Concessionario sarà tenuto alla cura del verde pubblico nell'area verde sulla quale il chiosco deve essere installato;
 - nel rispetto delle norme del Codice della Strada, ed in particolare dell'articolo 20, l'occupazione dei marciapiedi può essere consentita fino ad un massimo della metà della loro larghezza, anche in adiacenza di fabbricati, e sempre che venga garantita una fascia di rispetto per il passaggio dei portatori di handicap di almeno due metri antistanti il chiosco stesso;
 - i chioschi, qualora installati in prossimità o in adiacenza di muri o fabbricati, devono mantenere una distanza minima da porte e finestre di cinque metri;
 - la distanza dell'installazione da incroci, innesti stradali, curve, dossi, biforcazioni, fermate bus dovrà essere non inferiore a quanto previsto dal nuovo Codice della Strada e comunque non inferiore a cinque metri.
3. Si considera annesso a un esercizio esistente il chiosco collocato sopra o in adiacenza al marciapiede posto di fronte alla sede dell'esercizio stesso. In tali casi si avrà ampliamento della superficie esistente e gli Uffici provvederanno agli adempimenti di competenza. Ove invece sussista un'interruzione della continuità tra il chiosco ed i locali (interposizione di una via e simili) l'attività esercitata nel chiosco è da considerarsi nuovo esercizio tenuto ad ottenere autonoma e specifica autorizzazione.
4. Oltre alle localizzazioni indicate nell'allegato A, è consentita l'installazione di chioschi nelle aree di pertinenza delle strutture sportive e culturali di proprietà dell'Amministrazione, da parte del soggetto affidatario, salvo esplicito divieto espresso nella relativa convenzione.
5. L'installazione di nuovi chioschi è consentita qualora vi sia una distanza minima percorribile pedonalmente:
 - a) di m. ~~400,00~~ **200,00** rispetto ad ~~un~~ altro chiosco della medesima attività, **con esclusione, riguardo all'applicazione delle distanze, di quelli già assegnati alla data del 21 dicembre 2015;**
 - b) di m. ~~200,00~~ **300,00** rispetto ad un pubblico esercizio a sede fissa **dalla medesima attività, con esclusione delle attività all'interno degli impianti e complessi sportivi;**
 - c) di m.100,00 rispetto ad un altro chiosco di attività diversa, salvo eventuali progetti di iniziativa dell'Amministrazione Comunale che prevedono più tipologie di chioschi nello stesso ambito.

Articolo 4

Caratteristiche tipologiche

1. In tutto il territorio del Comune di Portoscuso, i chioschi devono essere realizzati secondo le caratteristiche tipologiche descritte nei commi successivi.
2. Qualora in una stessa via o nel medesimo ambito urbano venga consentita l'installazione di più di un chiosco, questi dovranno essere tra loro omogenei per forma, colore e materiale.
3. Il chiosco e le sue pertinenze accessibili al pubblico devono osservare tutte le prescrizioni in materia di superamento di barriere architettoniche, ivi compresa la dotazione di spazi fruibili da portatori di handicap.
4. I chioschi devono essere insonorizzati e realizzati esclusivamente utilizzando come materiali legno, ferro, ghisa, rame, vetro strutturale.
5. Tutti i chioschi dovranno essere realizzati con strutture facilmente smontabili e/o amovibili, ~~previa autorizzazione comunale~~ **previo ottenimento del titolo abilitativo edilizio da parte del Comune di Portoscuso**; è consentito attrezzare l'area limitrofa al chiosco con elementi di arredo che siano comunque omogenei all'arredo urbano circostante.
6. Gli arredi all'interno dei chioschi e gli arredi delle verande e gazebo dovranno rispondere a criteri di funzionalità e decoro, in sintonia sia con la struttura che li ospita che con il contesto urbano circostante.
7. Per rispondere al principio di pulizia formale che deve caratterizzare il manufatto, sulle superfici esterne del medesimo non debbono apparire elementi che interrompano la continuità delle medesime, arrecando disturbo visivo. A tal fine la progettazione dovrà far sì che organi di collegamento come dadi, viti od altro non appaiano sulle superfici esterne del chiosco, ad eccezione dei rivetti che fanno parte integrante della soluzione formale proposta.
8. Il progettista, già in sede di presentazione grafica del progetto, dovrà redigere alcuni particolari costruttivi dove si evincano i criteri che si adotteranno per rispondere alla esigenza sopra riportata. In mancanza di tali elementi descrittivi, sul progetto dovrà essere annotato il rispetto dei requisiti di qualità che dovrà possedere il manufatto, anche con riferimento alle operazioni di finitura superficiale (sabbatura, verniciatura, etc.) da effettuare con le tecniche più aggiornate e garantite.
9. I chioschi prefabbricati per la vendita di gelati o simili possono essere assenti solamente all'interno di spazi privati o di parchi e strutture sportive o culturali di proprietà comunale. Questi dovranno essere preferibilmente in legno, essendo comunque vietata l'installazione di manufatti in vetroresina o alluminio naturale.

Articolo 5

Specifiche tecniche

1. I chioschi dovranno essere realizzati con rigore formale, semplicità di linee e forme geometriche e pulizia di superfici, che dovranno essere prive di sovrapposizioni formali.
2. Il tetto sarà di ispirazione piramidale. Le falde della copertura saranno costituite da lastre di rame di colore naturale o finte tegole. L'aggetto del tetto sarà rifinito da una fascia verticale che ospiterà la conca di raccolta delle acque meteoriche che saranno convogliate in tubi di discesa da rendere invisibili all'esterno del manufatto.
3. Gli infissi per le vetrate devono essere realizzati nello stesso materiale utilizzato per la struttura portante del chiosco e per gli elementi di tamponatura. Le chiusure esterne sono realizzabili con serrande in legno o metalliche, verniciate col medesimo colore della struttura.
4. E' consentito l'inserimento di eventuali elementi pubblicitari (marchi, scritte, ecc), purché di dimensioni

ridotte, solo nelle zone soprastanti le vetrate di tamponatura. L'ubicazione di tali elementi dovrà essere specificata nell'elaborato grafico facente parte della pratica per la richiesta di autorizzazione del titolo abilitativo edilizio. Nessun'altra parte del chiosco (tetto, pareti laterali etc.) potrà essere utilizzata per l'inserimento o come supporto di elementi o messaggi pubblicitari.

5. Gli eventuali impianti di areazione o condizionamento, gruppi elettrogeni ed altre apparecchiature similari di servizio alla struttura, dovranno essere posizionati in modo tale da non arrecare disturbo alla circolazione pedonale e dovranno in ogni caso essere opportunamente protetti ed inseriti nella struttura in modo tale da non arrecare pregiudizio estetico e sotto il profilo della sicurezza. Tali apparecchiature dovranno essere indicate in progetto e comunque l'installazione o modifica delle stesse dovrà essere oggetto di esame in sede di Conferenza di Servizi e relativa autorizzazione per il relativo titolo abilitativo edilizio.
6. Il manufatto deve appoggiare a terra mediante elementi che consentano il normale deflusso delle acque piovane e non dovrà costituire elemento di disturbo per l'accessibilità ad eventuali caditoie, vani d'ispezione od altro presente nell'area proposta per l'installazione del manufatto.
7. La zoccolatura non dovrà essere nascosta da elementi espositivi in modo da risultare continua e dovrà essere realizzata (o rivestita) con materiale coerente con la qualità architettonica dell'ambiente di inserimento.
7. Lungo il perimetro esterno dell'aggetto del tetto può essere collocato un corpo illuminante a luce naturale, adeguatamente mascherato in modo da essere invisibile e quindi non recare danno visivo ad eventuali osservatori esterni. Il sistema di illuminazione, sia interno che esterno, dovrà comunque essere il risultato di un progetto unitario redatto secondo le direttive impartite dalla legge 5 marzo 1990, n. 46, e successive modifiche ed integrazioni dal Decreto del ministero dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37 "Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici". Non è consentito l'utilizzo di tubi al neon a vista.

Articolo 6

Requisiti igienico-sanitari

1. I locali del chiosco dovranno avere altezza media interna pari a metri 2,70 e comunque altezza minima non inferiore in nessun punto a metri 2,00.
2. La superficie utile netta (calpestabile) dei chioschi non dovrà essere superiore a mq. 40,00. Per i chioschi siti in centro storico o in aree per le quali la particolare conformazione del sito consenta solo l'installazione di piccole strutture, la superficie utile netta può essere ridotta fino ad un minimo di mq. 6,00. A tale superficie va aggiunto il servizio igienico ad uso del personale.
3. I nuovi chioschi dovranno essere obbligatoriamente dotati di servizio igienico accessibile dall'interno, con lavandino con rubinetto a pedale o fotocellula, distributore di sapone liquido e asciugamani a perdere. Tale servizio deve essere composto da un bagno ed un antibagno/spogliatoio, aventi altezza media non inferiore a metri 2,40 e comunque altezza minima non inferiore in nessun punto a metri 2,00, e superficie minima di mq. 2,50. In caso di chioschi adibiti a pubblico esercizio di somministrazione alimenti e bevande, il servizio igienico deve essere accessibile al pubblico dall'esterno del chiosco.
4. I materiali utilizzati per pavimentazioni, tramezzi, tamponature, ecc. non dovranno emettere gas o particelle nocive agli operatori e alle sostanze alimentari. I titolari dell'attività dovranno mettere in pratica ogni accorgimento tecnologico atto a limitare l'emissione verso l'esterno di rumori, fumi o odori che possono arrecare disturbo.
5. Il rapporto di illuminazione e aerazione naturale della zona di vendita e/o laboratorio dovrà essere non inferiore a 1/8 della superficie di pavimento, mentre per il bagno l'apertura finestrata può essere di 1/12 della superficie, o in alternativa, impianto di aspirazione forzata ed illuminazione artificiale.
6. I chioschi adibiti a vendita o somministrazione di alimenti dovranno rispettare i requisiti igienico-sanitari di cui all'allegato B.

7. Gli esercenti dovranno dotarsi di attrezzature per la raccolta dei rifiuti, secondo quanto previsto dal Regolamento Comunale e dal piano di gestione dei rifiuti solidi urbani.
8. I chioschi dovranno essere dotati di allacciamento alla rete idrica dell'acquedotto comunale, allacciamento alla rete fognaria pubblica e alla rete di distribuzione dell'energia elettrica.
9. Il titolare deve provvedere alla pulizia dell'area circostante, nella quale deve essere altresì tassativamente escluso il deposito di merci e di materiali inerenti l'attività.

Articolo 7

Deroghe per strutture esistenti

1. I chioschi esistenti, già attivati e muniti delle necessarie concessioni ed autorizzazioni, fatte salve solamente la superficie assentita e la categoria merceologica precedentemente autorizzata, dovranno essere adeguati alle norme del presente regolamento entro i due anni dalla data della sua entrata in vigore. L'inadempienza è motivo di revoca del provvedimento.
2. Nei chioschi aventi una superficie utile netta inferiore a quella minima prevista di cui all'articolo 6, nelle more dell'adeguamento alle norme del presente regolamento può essere esercitata comunque l'attività.
3. Nei chioschi esistenti sprovvisti al proprio interno di servizio igienico, è richiesta la realizzazione dello stesso entro il termine di cui al comma 1. Il servizio dovrà essere ad uso esclusivo del personale e con accesso dall'interno, avente una superficie minima di mq. 2,50 compreso di antibagno. Fino all'avvenuto adeguamento alle presenti disposizioni, nei chioschi privi di servizio igienico non può essere esercitata l'attività per più di 5 ore giornaliere consecutive, con chiusura di almeno un'ora tra due successivi intervalli di apertura.
4. Per i chioschi esistenti, è consentito il sub ingresso, per cessione o affitto d'azienda, ovvero il trasferimento del chiosco stesso in una nuova localizzazione (nell'ambito di quelle consentite), solo se l'installazione è conforme alle tipologie previste ed alle prescrizioni di cui ai precedenti articoli 4, 5 e 6. In caso di difformità, il sub ingresso, il trasferimento o le altre variazioni sono subordinate al previo adeguamento del chiosco alle disposizioni di cui al presente regolamento.

Titolo III

Procedure di autorizzazione

Articolo 8

Presentazione dell'istanza

1. L'assegnazione degli spazi individuati nell'allegato A, tranne quelli già interessati dalla presenza di un chiosco, avverrà mediante bando ad evidenza pubblica, sulla base di un progetto di massima, tenendo conto, nella formazione della graduatoria, dei seguenti elementi, indicati in ordine di importanza:
 - qualità dell'idea progettuale e materiali utilizzati;
 - giovane età del richiedente;
 - anzianità di presenza del richiedente nei mercati comunali;
 - originalità dell'idea imprenditoriale, valutata mediante la distanza del chiosco da altri esercizi, della stessa tipologia o in sede fissa, che esercitino la medesima attività.
2. Le istanze di partecipazione al bando di selezione possono essere inoltrate da parte di soggetti in possesso dei requisiti morali e professionali per l'esercizio dell'attività proposta. I progetti sono valutati da una commissione, composta da tre membri interni all'Amministrazione Comunale, aventi complessivamente specifiche competenze in materia amministrativa, tecnica e di disciplina delle attività produttive, entro trenta giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle istanze.
3. Per gli spazi per i quali non venga presentata alcuna richiesta nell'ambito del bando di selezione, nonché per le nuove localizzazioni, secondo quanto previsto dal precedente articolo 3, comma 3, l'assegnazione potrà avvenire direttamente su richiesta dell'interessato. Non è ammesso il rilascio di più autorizzazioni per chioschi sul suolo pubblico in capo al medesimo soggetto.
4. L'assegnatario dello spazio, che sia risultato vincitore della selezione di cui al comma 1, deve inoltrare, entro sessanta giorni dall'aggiudicazione, presso lo Sportello Unico un'istanza per l'installazione del chiosco, corredata dalla documentazione necessaria al rilascio del Provvedimento Unico. La domanda deve contenere tutti gli elementi indicati di seguito:
 - dati anagrafici e codice fiscale del richiedente (titolare o legale rappresentante dell'esercizio);
 - ragione sociale se trattasi di Società;
 - tipologia dell'esercizio a cui si riferisce, inclusi i dati dell'autorizzazione;
 - autocertificazione relativa al possesso dei requisiti morali e delle abilitazioni all'esercizio dell'attività.
5. Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:
 - progetto in sei copie, sottoscritto dall'istante e da progettista abilitato, in scala 1:50, nel quale, assieme alle caratteristiche della struttura, siano opportunamente evidenziati tutti i riferimenti allo stato di fatto dell'area interessata e delle strade adiacenti, nonché l'indicazione della disciplina di sosta o divieto, ovvero l'eventuale presenza di fermate del mezzo pubblico, di passaggi pedonali ed accessi diversi. Dovranno inoltre indicarsi i riferimenti urbanistici per l'individuazione esatta dell'area. Il progetto deve indicare anche la tipologia del chiosco, i materiali, le dimensioni, i colori, le distanze dagli immobili circostanti, le alberature e le strade;
 - relazione, redatta da tecnico abilitato, recante la dichiarazione di responsabilità in ordine all'idoneità igienico-sanitaria della struttura ed alla sua conformità alle norme di cui al Titolo II, alla normativa in materia di sicurezza nonché all'assenza di divieti o vincoli in ordine alla collocazione della struttura;
 - atto di impegno ad osservare nella costruzione e nei rapporti di concessione la completa aderenza al progetto approvato ed alle prescrizioni stabilite dall'Amministrazione, secondo il parere espresso dalla Conferenza di Servizi di cui al seguente articolo 9, in conformità alle disposizioni del presente Regolamento.
6. In caso di mancata presentazione della documentazione completa entro il termine di cui al precedente comma 4, l'assegnatario viene considerato automaticamente decaduto e si procede ad assegnare il posto al concorrente che segue in graduatoria.
7. Il bando di selezione di cui al presente articolo è emanato per la prima volta entro centoventi giorni dalla

data di entrata in vigore del presente regolamento, e successivamente ogni qualvolta un'area torni nella disponibilità dell'Amministrazione Comunale.

Articolo 9

Rilascio dell'autorizzazione

1. Per l'installazione di nuovi chioschi è necessario ottenere contestualmente le seguenti autorizzazioni:
 - autorizzazione all'esecuzione di opere a carattere temporaneo;
 - concessione di suolo pubblico;
 - autorizzazione per il commercio su aree pubbliche, su posteggio fisso, eventualmente abilitante anche alla somministrazione di alimenti e bevande, quando ammesso ai sensi del presente Regolamento
 - idoneità igienico-sanitaria (se prevista per il tipo di attività da svolgere), mediante notifica di cui al Regolamento 852/2004/CE;
 - autorizzazione allo scarico fognario;
 - ogni altra autorizzazione dovuta connessa con l'esercizio dell'attività (esempio: per la vendita di giornali e riviste), secondo le modalità e la programmazione prevista dalle norme settoriali, che si intendono integralmente richiamate.

E' inoltre necessario acquisire i seguenti nulla osta:

 - del Comando di Polizia Municipale Locale;
 - del Servizio Tecnologico-Manutentivo;
 - di ogni altra amministrazione competente, nel caso di installazione su area vincolata o gestita da soggetti terzi.
2. L'istanza è esaminata da una Conferenza di Servizi, convocata dal Responsabile dello Sportello Unico secondo le modalità previste ai successivi commi. Le autorizzazioni e i pareri di cui al comma 1, qualora non siano già state rilasciate autonomamente in una fase precedente, sono sostituite dal parere favorevole espresso in sede di Conferenza ai sensi dell'articolo 11, comma 9, della Legge 24 novembre 2000, n. 340 e successive modifiche ed integrazioni.
3. Entro 20 giorni dall'istanza, se regolare in ogni sua parte e nella documentazione allegata, il Responsabile dello Sportello Unico per le Attività Produttive procede a convocare la Conferenza di Servizi.
4. La Conferenza di Servizi è presieduta dal Sindaco o suo delegato. Essa è composta dai seguenti soggetti, i quali esprimono pareri e relativi voti ai fini dell'accoglimento o del rigetto della domanda:
 - Responsabile del Servizio, il quale, oltre ad esprimere il parere di competenza dello Sportello Unico per le Attività Produttive, presiede la Conferenza in caso di assenza del Sindaco o del delegato;
 - Comandante della Polizia Municipale Locale;
 - Responsabile del Servizio Urbanistica e Territorio;
 - Responsabile del Servizio Economico-Finanziario;
 - Responsabile del Servizio Tecnologico-Manutentivo;
 - Dirigente o funzionario delegato ASL, qualora sia necessaria un'autorizzazione o un nulla-osta sanitario;
 - Rappresentanti di ogni altro ente o amministrazione avente competenza in materia.

La Conferenza è validamente costituita con la presenza di quattro componenti, oltre al presidente. Alla Conferenza di Servizi si applicano termini e disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, ed alla legge 24 novembre 2000, n. 340 e successive modifiche ed integrazioni.

La Conferenza come sopra composta esprime, a maggioranza, parere obbligatorio e vincolante in ordine al provvedimento finale.
5. Ove la Conferenza non possa essere validamente convocata, al procedimento si applica la normativa vigente in materia di autorizzazioni edilizie, commerciali e per l'occupazione del suolo pubblico.
6. In sede di Conferenza o nelle altre forme stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, gli enti ed i soggetti

coinvolti possono esprimere parere positivo ma condizionato a modifiche del progetto; in tal caso l'istante, previamente informato, se d'accordo ad apportare le modifiche richieste viene convocato presso lo Sportello Unico per la sottoscrizione di specifico accordo procedimentale ai sensi e per gli effetti dell'articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

7. Ove la Conferenza abbia deliberato in senso positivo, nei 15 giorni successivi alla data della Conferenza, si provvede a comunicarne gli esiti della stessa all'interessato, richiedendo il pagamento degli oneri di autorizzazione edilizia e di concessione del suolo pubblico, nonché il deposito cauzionale di cui al comma 2 del successivo articolo 18.
8. Il concessionario provvede entro trenta giorni al versamento degli oneri di cui al comma 8, calcolati in relazione all'intervento che si intende realizzare.
9. Ove l'interessato non provveda alla pagamento degli oneri entro 30 giorni dalla richiesta, previa diffida ad ottemperare entro i successivi 15 giorni, viene disposta l'archiviazione della pratica.
10. Il provvedimento unico di autorizzazione è disposto nei 15 giorni successivi al pagamento degli oneri. Il procedimento deve concludersi comunque entro un termine non superiore a 90 giorni dall'istanza.
11. L'installazione del chiosco deve concludersi entro 90 giorni dal rilascio della relativa autorizzazione, a pena di revoca della stessa, salvo proroga concedibile in caso di comprovata necessità per ritardi imprevisti o imprevedibili e in ogni caso per cause non imputabili a negligenza del concessionario.

Articolo 10

Esercizio dell'attività

1. Terminata l'installazione del chiosco, per poter esercitare l'attività il richiedente dovrà presentare presso lo Sportello Unico una nuova istanza, volta ad ottenere il certificato di agibilità e, qualora necessaria, la registrazione dell'impresa alimentare ai sensi della Direttiva 852/2004/CE.
2. In alternativa, il richiedente potrà esercitare l'attività in via provvisoria, fino all'emissione dei provvedimenti autorizzativi di cui al comma precedente, previo esperimento positivo della procedura di collaudo di cui all'articolo 9 del D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 447 e successive modifiche ed integrazioni.

Titolo IV

Gestione dell'attività

Articolo 11

Manutenzione e responsabilità

1. Il ripristino delle superfici di suolo pubblico manomesse e tutte le modifiche di marciapiedi e banchine conseguenti al collocamento dei manufatti in questione saranno eseguiti a regola d'arte dal richiedente, pena l'applicazione di sanzioni e il divieto di esercizio dell'attività qualora il ripristino sia giudicato insufficiente o inadeguato ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione Comunale.
2. Le strutture di cui al presente regolamento dovranno essere sottoposte, ad esclusiva cura e responsabilità del concessionario e titolare dell'autorizzazione, ad opportuna manutenzione. Gli interventi di manutenzione possono essere imposti al concessionario in qualunque momento da parte dell'amministrazione comunale, pena la revoca dell'autorizzazione in caso di inadempienza. I rinnovi dell'autorizzazione possono essere subordinati all'esecuzione di adeguati interventi di manutenzione.
3. La responsabilità penale e civile per eventuali danni arrecati a terzi o cose è totalmente a carico del concessionario/ autorizzato.
4. Le spese per l'installazione e la conduzione del chiosco (contratti, allacciamenti ENEL, acqua, fognatura, ripristino suolo) sono a carico del concessionario.
5. Qualsiasi modifica da apportare alle strutture suddette (forma, quantità, dimensioni, colori), nell'ambito dei criteri generali di cui al Titolo II [del presente Regolamento](#), dovrà essere preventivamente autorizzata, secondo le forme procedurali previste per le nuove autorizzazioni.
6. Alla scadenza dei termini stabiliti dal Provvedimento Unico, ovvero in caso di decadenza, revoca o cessazione dell'attività, la struttura, salva diversa ed espressa indicazione dell'Amministrazione, dovrà essere rimossa a cura del concessionario, il quale, inoltre, avrà l'onere di ripristinare la condizione del suolo nello stato in cui si trovava anteriormente all'installazione del manufatto. Il tutto entro i trenta giorni successivi alla scadenza. Qualora l'interessato non provveda, l'Amministrazione dispone la rimozione d'ufficio del chiosco e/o la rimessa in pristino dello stato dei luoghi, incamerando a tal fine l'importo della polizza fideiussoria di cui al successivo articolo 18.

Articolo 12

Sub ingressi e trasferimenti

1. In caso di cessione o affitto d'azienda, la concessione potrà essere trasferita al subentrante, unicamente per la durata residua e previa voltura del Provvedimento Unico, alle seguenti condizioni:
 - il subentrante deve essere in possesso dei requisiti morali e professionali per l'esercizio dell'attività. In caso di sub ingresso per causa di morte, gli eredi hanno facoltà di esercitare l'attività, pur in carenza dei requisiti professionali, per un anno dalla data del decesso del precedente titolare;
 - il subentrante non deve essere in possesso di altra autorizzazione per chioschi su aree pubbliche, nell'ambito del territorio comunale;
 - la nuova situazione giuridica, corrispondente alla ditta subentrante, deve essere tale da non comportare la diminuzione del punteggio attribuito in sede di bando di selezione, o comunque tale da comportare la perdita dei requisiti che hanno consentito l'aggiudicazione dello spazio.
2. Il sub ingresso è soggetto ad autorizzazione. La relativa istanza deve essere inoltrata presso lo Sportello Unico, allegando copia dell'atto notarile di cessione/acquisto/affitto d'azienda, nonché la documentazione comprovante il rispetto dei criteri di cui al precedente comma 1. Il subentrante dovrà dichiarare di non aver apportato alcuna modifica alla struttura, così come essa è stata precedentemente

autorizzata. E' facoltà del SUAP richiedere la presentazione di elaborati grafici e/o l'indicazione degli estremi degli atti abilitativi rilasciati al precedente titolare, al fine di accertare la regolarità delle autorizzazioni.

3. In caso di trasferimento di un chiosco in una nuova localizzazione, nell'ambito di quelle consentite, dovrà essere richiesta un'autorizzazione, per la cui istruttoria si applicano le disposizioni previste per le nuove installazioni.

4. In caso di mutamento della tipologia di vendita tra le categorie indicate all'articolo 2, il richiedente dovrà richiedere allo Sportello Unico specifica autorizzazione. Questa sarà accordata dall'ufficio Commercio previa verifica della compatibilità e dell'assenza di motivi ostativi, nonché del possesso di tutti i requisiti prescritti dalle vigenti norme. Qualora necessario, il richiedente dovrà acquisire ogni ulteriore autorizzazione necessaria in relazione alla nuova attività che intende esercitare.

Articolo 13

Sospensione e cessazione dell'attività

1. In caso di sospensione dell'attività per un periodo superiore a 7 giorni e inferiore a 4 mesi nell'arco di un anno solare, il titolare dovrà inoltrare comunicazione all'Amministrazione Comunale.
2. Per sospensioni dell'attività superiori a 4 mesi, il richiedente dovrà presentare richiesta di autorizzazione, indicando i motivi della sospensione e il periodo di chiusura. L'istanza potrà essere accolta per comprovati motivi che impediscano effettivamente lo svolgimento dell'attività, e il periodo di sospensione non potrà comunque superare i dodici mesi consecutivi. Qualora l'istanza venga respinta, la sospensione dell'attività per un periodo superiore a 4 mesi comporterà la revoca dell'autorizzazione.
3. La cessazione dell'attività è soggetta a preventiva comunicazione.

Articolo 14

Canone annuale

1. L'esercizio dell'attività sul suolo pubblico è soggetto al pagamento della tassa per l'occupazione degli spazi e delle aree pubbliche, nelle forme e negli importi stabiliti dal Regolamento TOSAP del Comune di Portoscuso.
2. Qualora il concessionario si impegni ad effettuare la cura del verde pubblico nelle aree adiacenti il chiosco, la tassa per l'occupazione del suolo pubblico potrà essere ridotta nella misura del 5% ogni 25 mq di area verde, fino ad un massimo del 50%.
3. Qualora la manutenzione dell'area verde sia ritenuta inadeguata ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione Comunale, la convenzione verrà revocata e sarà disposto il pagamento del 100% della tassa per l'occupazione di aree pubbliche a partire dall'intero anno di riferimento, indipendentemente dal mese in cui viene effettuato l'accertamento.
4. Qualora un chiosco di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), venga installato in maniera permanente ma l'esercizio dell'attività sia effettuato solo nel periodo stagionale indicato nel medesimo comma, il canone sarà corrisposto nella misura del 50%, indipendentemente dal periodo di effettivo esercizio.

Articolo 15

Durata della concessione e rinnovi

1. La concessione di suolo pubblico comunale per l'installazione di chioschi di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), potrà avere durata massima di 10 anni, salve le ipotesi di revoca, decadenza o cessazione

dell'attività. L'Ente proprietario dell'area potrà stabilire un periodo inferiore ai 10 anni per la concessione dell'area.

2. Alla scadenza la concessione decade automaticamente, salvo che venga presentata istanza di rinnovo nei modi stabiliti dai commi seguenti.
3. Per le installazioni permanenti, il proprietario può presentare istanza di rinnovo esclusivamente nel periodo intercorrente tra 120 e 90 giorni precedenti la scadenza del provvedimento unico di autorizzazione. In tal caso, lo Sportello Unico inoltra ai soggetti di cui all'articolo 9, comma 5, richiesta di nulla osta alla concessione della proroga delle relative autorizzazioni, assegnando per la risposta un termine di trenta giorni, trascorsi i quali il parere si intende acquisito per silenzio-assenso. In caso di riscontro positivo da parte di tutti gli uffici competenti, l'Autorizzazione viene rinnovata per un uguale periodo di tempo. Qualora uno o più uffici indichino dei motivi ostativi al rinnovo della propria autorizzazione, l'istanza viene respinta e l'interessato viene invitato alla rimozione del manufatto. Tuttavia, entro venti giorni dalla notifica del diniego, il proprietario del chiosco può chiedere la convocazione di una nuova Conferenza di Servizi, con le stesse modalità previste per le nuove autorizzazioni, al fine di stabilire nuove condizioni per il rinnovo dell'autorizzazione.
4. La concessione di suolo pubblico per l'installazione di chioschi di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), potrà essere accordata anche relativamente ad una sola stagione, purché al termine della stagione il chiosco venga completamente rimosso e sia ripristinato lo stato dei luoghi. In tal caso il canone di cui all'articolo 14 sarà corrisposto per il periodo di effettiva occupazione del suolo pubblico. In alternativa, si applica quanto previsto dal comma 4 del precedente articolo 14.
5. Per le installazioni accessorie di cui al Titolo V, nonché per tutti i chioschi a carattere stagionale, la richiesta di proroga della concessione deve essere presentata almeno dieci giorni prima della sua scadenza.

Articolo 16

Decadenza e revoca

1. Si determina la decadenza dell'autorizzazione:
 - per decorrenza dei termini di validità dell'autorizzazione stessa, in assenza di istanza di rinnovo;
 - nel caso di mancato pagamento del canone oltre tre mesi dopo la scadenza dei termini stabiliti;
 - qualora l'attività non venga esercitata per un periodo superiore a quattro mesi, in assenza di specifica autorizzazione ai sensi del precedente articolo 13;
 - in caso di fallimento della ditta autorizzata;
 - per perdita dei requisiti necessari per l'esercizio dell'attività;
 - per perdita dei requisiti che hanno determinato l'aggiudicazione, in sede di gara per l'assegnazione degli spazi.

La decadenza dell'autorizzazione opera di diritto, sin dal momento in cui sia accertata la sussistenza di uno dei fatti sopra indicati.

L'autorizzazione viene revocata:

- nel caso di sub-locazione abusiva;
 - nel caso di mutamento dell'attività senza l'autorizzazione prescritta dall'articolo 12, comma 4;
 - nel caso di mutamento di destinazione d'uso della struttura;
 - nel caso di modifiche alla struttura non autorizzate;
 - per revoca o decadenza di una delle autorizzazioni costituenti parte integrante e sostanziale del provvedimento unico.
2. La decadenza e la revoca della concessione potranno essere disposte previa comunicazione di avvio del procedimento, da notificarsi all'interessato nelle forme previste dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni.
 3. L'amministrazione ha la facoltà di revocare la concessione, con preavviso di tre mesi, per sopravvenute ragioni di interesse pubblico ovvero nel caso si renda necessario rimuovere il manufatto per motivi igienico-sanitari, di viabilità o di sicurezza. Al concessionario non sarà dovuta alcuna indennità, salvo il

rimborso della quota di canone già versata afferente al periodo di mancata occupazione. E' prevista altresì la revoca in caso di perdita dei requisiti necessari per l'esercizio dell'attività, nonché in caso di revoca di uno o più singoli provvedimenti autorizzativi di cui all'articolo 9, comma 1.

4. In caso di indisponibilità dell'area concessa, per sopravvenute esigenze dell'Amministrazione, quest'ultima può proporre una nuova localizzazione del chiosco, temporanea o permanente. A tal fine, l'Amministrazione si fa carico delle spese necessarie per il trasferimento della struttura nella nuova sede, comprese tutte le opere provvisoriale, strutturali, impiantistiche ecc.

Titolo V

Pedane, gazebo, tettoie e accessori similari

Articolo 17

Installazione di manufatti accessori a carattere stagionale

1. Se lo stato dei luoghi e delle architetture lo consente, è ammessa l'installazione di strutture temporanee, completamente e facilmente amovibili, quali pertinenze a servizio di pubblici esercizi in genere (bar, gelaterie, ristoranti, pizzerie, trattorie, pasticcerie, enoteche, alberghi ecc.). Tale opzione può essere concessa anche ai chioschi di cui al presente regolamento che prevedono la somministrazione di alimenti e bevande. In tal caso l'area dovrà essere dotata di due servizi per il pubblico, atti all'utilizzo da parte dei disabili.
2. L'installazione di pedane, tettoie, gazebo e simili deve rispettare le medesime prescrizioni previste dall'articolo 3, comma 2, dall'articolo 4, commi 2, 3, 4, 5, 6, e dagli articoli 11, 14, 15 e 16.
3. Sarà cura del richiedente segnalare e sistemare lo spazio e l'area pedonale antistante la struttura con la collocazione di visualizzatori, secondo la normativa vigente. Le aree esterne al suolo pubblico occupato non dovranno essere ingombrate da tavoli, sedie, materiale d'arredo, affissioni o quant'altro. All'interno o a delimitazione dell'area possono essere collocate piante e fioriere, oltre a quanto previsto in progetto.
4. La procedura per il rilascio dell'autorizzazione all'installazione di pedane, tettoie, gazebo e simili su aree pubbliche seguirà quanto prescritto dagli articoli 8, 9 e 10 del presente Regolamento.

Titolo VI

Disciplina urbanistica

Articolo 18

Autorizzazione all'esecuzione di opere a carattere temporaneo

1. L'installazione di un chiosco su area pubblica è soggetta ~~ad autorizzazione~~ **all'ottenimento del titolo abilitativo edilizio previsto** per l'esecuzione di opere a carattere temporaneo, da rilasciare mediante parere favorevole in Conferenza di Servizi secondo quanto stabilito dall'articolo 9. L'istanza unica deve contenere tutti gli elementi specificati nel Regolamento Edilizio Comunale vigente, nel D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 447 e successive modifiche ed integrazioni, e più specificatamente:
 - il titolo per la disponibilità dell'area (proprietà, uso, concessione), se trattasi di area privata;
 - lo stralcio del Piano Urbanistico Comunale ed estratto di mappa catastale con individuazione esatta dell'area;
 - il progetto con l'indicazione di tutti gli elementi necessari per effettuare le verifiche delle condizioni relative all'ubicazione dei chioschi;

Oltre ai documenti necessari per l'istruttoria urbanistica, l'istanza conterrà le domande necessarie al reperimento da parte del SUAP dei pareri igienico-sanitari, dell'autorizzazione per l'allacciamento alla rete delle fognature, del nulla osta da parte dell'ente proprietario della strada prospiciente, se non comunale, ecc., nonché la domanda di concessione per l'occupazione di suolo pubblico.
2. In caso di installazione di chioschi in area pubblica, a garanzia dell'adempimento degli obblighi indicati nell'autorizzazione unica, il soggetto autorizzato dovrà presentare apposite garanzie per il rimborso delle spese che si dovranno sostenere per l'eventuale rimozione della struttura d'ufficio, nonché per la copertura di eventuali danni al patrimonio comunale derivanti dall'installazione del chiosco (aree verdi, marciapiedi, pavimentazioni, ecc.) a mezzo di garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa, che sarà svincolata dall'Amministrazione solo al momento della rimozione del chiosco e ripristino dei luoghi. L'importo della garanzia sarà calcolato secondo gli importi previsti per i tagli stradali e le manomissioni di suolo pubblico, aumentati dei costi stimati per la rimozione d'ufficio del chiosco.
3. Le tipologie di chioschi verranno valutate in sede progettuale, sulla base dei criteri e delle caratteristiche previste nel Titolo II del presente Regolamento. Tuttavia, se il chiosco è collocato in un'area pubblica soggetta ad intervento di riqualificazione e/o restyling, il cui progetto preveda opere di arredo, chiosco compreso, al fine di garantirne un inserimento organico e funzionale, gli interventi di nuova installazione o di sostituzione di chiosco esistente dovranno attenersi a quanto previsto nel progetto complessivo.
4. Il Comune può disporre la revoca ~~dell'autorizzazione edilizia~~ **del titolo abilitativo edilizio** in qualsiasi momento, con provvedimento motivato, disponendo la rimozione del manufatto secondo le modalità previste dai regolamenti vigenti e previo preavviso di mesi sei, al fine di dare la possibilità al concessionario di trasferire il chiosco in un'altra area. A tal fine, se del caso, si applica quanto previsto dal comma 3 del precedente articolo 16.
5. Non sono ammesse installazioni di chioschi nell'ambito di pertinenza degli impianti per distribuzione di carburante, e comunque ad una distanza da essi inferiore a metri dieci. Per i chioschi esistenti si applica quanto disposto dall'articolo 7.
6. L'autorizzazione di cui al presente articolo ha validità temporanea, e i suoi limiti temporali coincidono con quelli della concessione di suolo pubblico e del provvedimento unico di cui costituisce parte integrante e sostanziale. Ogni eventuale decadenza, revoca, cessazione, rinnovo del provvedimento unico di cui al Titolo IV, comporta il suo effetto anche sul provvedimento ~~autorizzativo~~ **abilitativo** di carattere edilizio.

Articolo 19

Concessione per l'occupazione di suolo pubblico

1. La concessione di suolo pubblico è rilasciata dal Servizio Finanziario comunale mediante espressione di parere favorevole in Conferenza di Servizi, secondo quanto stabilito dall'articolo 9, ai sensi del vigente Regolamento Comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione della relativa tassa, al quale si rinvia per la normativa specifica.
2. La concessione permanente di suolo pubblico è inerente al solo chiosco e all'eventuale area di pertinenza. Per area di pertinenza s'intende l'area che viene occupata a servizio del chiosco per i camminamenti. La superficie delle aree di pertinenza, ad esclusione di quelle dei sottoservizi, non può essere superiore al 100% della superficie del chiosco. Non sono ammesse ulteriori concessioni permanenti di suolo pubblico di qualsiasi tipo.
3. Per tutte le tipologie dei chioschi di cui all'articolo 2, può essere richiesta ulteriore occupazione di suolo pubblico esclusivamente a carattere temporaneo e con le modalità di cui al vigente Regolamento. L'area interessata dall'occupazione temporanea potrà avere una superficie massima pari al 100% della superficie del chiosco.
4. L'occupazione temporanea del suolo può essere effettuata esclusivamente con sedie e panchine, tavoli ed ombrelloni, fermo restando che l'attività di somministrazione di alimenti e bevande è consentita solo se esplicitamente autorizzata.
5. Per tutte le tipologie dei chioschi è consentita, a copertura dell'area occupata temporaneamente, la sola collocazione di ombrelloni, con tessuti dei medesimi colori del chiosco.
6. Il canone di occupazione del suolo pubblico è calcolato in base al vigente regolamento per l'applicazione della TOSAP e di quanto prescritto dall'articolo 14.

Titolo VII

Disposizioni finali

Articolo 20

Sanzioni

1. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste per le violazioni alla normativa urbanistico-edilizia, ambientale, sanitaria, commerciale vigente per le quali si richiamano integralmente le disposizioni di legge, la mancata ottemperanza agli ordini di demolizione, rimessa in pristino, conformizzazione secondo quanto disposto nel presente atto sono punibili con la revoca dell'autorizzazione.
2. La violazione delle disposizioni del presente Regolamento sono punite inoltre con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 ai sensi e per gli effetti della legge 16 gennaio 2003, n. 3, e secondo le disposizioni della legge 24 novembre 1991, n. 689.

Articolo 21

Norma di rinvio

1. Il presente Regolamento costituisce modifica e integrazione agli atti regolamentari vigenti per tutto quanto in contrasto con precedenti disposizioni, ivi comprese le norme contenute nel Regolamento di Polizia Urbana, nel Regolamento Edilizio e nel Regolamento per l'occupazione degli spazi e delle aree pubbliche.
2. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, si fa rinvio alla normativa nazionale e regionale vigente, ai regolamenti vigenti, alle norme sul diritto di accesso agli atti ed alle informazioni in possesso della pubblica amministrazione e alle norme sulla tutela della privacy.

Articolo 22

Norma transitoria

1. Nelle more dell'entrata in vigore del presente Regolamento, le istanze di installazione ed esercizio in chioschi già presentate alla data della sua approvazione, saranno evase con autorizzazioni a titolo esclusivamente temporaneo aventi termine, in ogni caso, alla data dell'entrata in vigore.

Aree per l'installazione di chioschi ed attività ammissibili

<i>N.</i>	<i>Ubicazione</i>	<i>N. spazi</i>	<i>Tipologia di attività ammissibile</i>
01	Località Portopaglietto, Sa cala de su zurfuru	1	Articolo 2, lettere a), b) e c)
02	Località Portopaglietto, area verde "lido degli spagnoli"	1	Articolo 2, lettera c) **
03	Località Portopaglietto, area verde "Alsar-Eurallumina"	1	Articolo 2, lettera c) **
04	Ambito urbano, via G. Deledda	1	Articolo 2, lettere a), b) e c)
05	Ambito urbano, viale delle regioni	1	Articolo 2, lettera c)
06	Ambito urbano, via G. Deledda	1	Articolo 2, lettera a) **
07	Ambito urbano, lungomare C. Colombo	1	Articolo 2, lettere a), b) e c)
08	Ambito urbano, via I Maggio (impianti sportivi Sa Gruxitta)	1	Articolo 2, lettere a), b) e c)
09	Località Portovesme, area verde via I Maggio	1	Articolo 2, lettere a), b) e c)
10	Località "Su Concali de sa Porcedda" (impianti sportivi)	1	Articolo 2, lettere a), b) e c)
11	Località "Sa punta de s'aliga"	1	Articolo 2, lettere a), b) e c)

Note: ** Aree per chioschi a carattere permanente già concessi.

Requisiti igienico-sanitari per chioschi adibiti alla vendita o alla somministrazione di alimenti.

Attività di commercio di alimenti.

Una costruzione stabile realizzata in un posteggio per comprendervi le attrezzature per il commercio sulle aree pubbliche deve:

- a) essere idonea a realizzare un'adeguata protezione degli alimenti dalle contaminazioni esterne;
- b) essere sufficientemente ampia e ben ventilata;
- c) avere infissi bloccabili con serratura di sicurezza che vi impediscano l'accesso durante l'inattività;
- d) avere un'altezza interna utile di almeno 2,70 m.;
- e) essere costruita con criteri tali da consentire l'esposizione, la vendita e la conservazione dei prodotti alimentari in modo igienicamente corretto; in particolare deve permettere un'adeguata pulizia ed evitare l'accumulo di sporcizia e la contaminazione degli alimenti;
- f) avere un pavimento realizzato con materiale antiscivolo, impermeabile, facilmente lavabile e disinfettabile con uno o più chiusini sifonati verso cui avviare i liquidi del lavaggio tramite pendenze idonee;
- g) le eventuali pedane poste sopra il pavimento devono averne le stesse caratteristiche suddette e consentire il deflusso dei liquidi di lavaggio verso i chiusini sifonati;
- h) essere allacciabile, nel suo ambito, a reti di fognatura, attraverso un chiusino sifonato, e di distribuzione d'acqua potabile;
- i) avere nel suo interno un contenitore, dotato di dispositivo per l'apertura e la chiusura non manuale, dove collocare un sacco di plastica a tenuta di liquidi e a perdere per la raccolta di rifiuti solidi; tale contenitore deve essere collocato in modo da evitare ogni possibilità di contaminazione degli alimenti;

Inoltre, nel caso di vendita di prodotti alimentari deperibili, sono necessari i seguenti requisiti:

- a) essere allacciata ad una fonte di distribuzione d'energia elettrica;
- b) essere dotata di impianto frigorifero per la conservazione e la esposizione dei prodotti, di capacità adeguata alle esigenze commerciali di ogni singola attività, che consenta la netta separazione dei prodotti alimentari igienicamente incompatibili, il mantenimento della catena del freddo ed il rispetto delle condizioni di temperatura di conservazione prescritte, per i prodotti deperibili, dalle norme vigenti;
- c) essere dotata di lavello con erogatori azionabili automaticamente o a pedale di acqua calda e fredda, attrezzato con sapone liquido o in polvere e asciugamani non riutilizzabili.

Infine si specifica che:

- a) i banchi utilizzati nella costruzione stabile per l'esposizione e la vendita dei prodotti alimentari devono essere idonei sotto l'aspetto igienico-sanitario, tenendo conto dei prodotti alimentari proposti;
- b) tali prodotti devono essere comunque protetti da appositi schermi posti ai lati dei banchi rivolti verso i clienti, verticalmente per almeno 30 centimetri di altezza dalla piana di vendita ed orizzontalmente, sopra tali ripari verticali, per una profondità di almeno 30 centimetri. Queste protezioni non sono richieste per l'esposizione e la vendita di prodotti alimentari non deperibili, confezionati e non, e di prodotti ortofruttilicoli freschi.

Attività di somministrazione.

Per tale attività sono necessari i seguenti requisiti:

- a) apposite cucine o laboratori per la preparazione dei pasti (vedi: requisiti comuni) dotati di autorizzazione sanitaria oppure, nel caso in cui i pasti provengano da laboratori o stabilimenti esterni, attrezzatura per la loro conservazione e per le relative operazioni di approntamento;
- b) locali di consumo ben aerati, adeguatamente illuminati, sufficientemente ampi per contenere, con una razionale distribuzione, gli arredi, le attrezzature, l'utensileria e quant'altro occorre ai fini della somministrazione e per consentire agevolmente il lavoro del personale e la circolazione del pubblico, ovvero apposite aree di ristorazione attrezzate secondo criteri razionali sotto il profilo igienico – sanitario;
- c) locali o armadi per il deposito degli alimenti e delle bevande da somministrare, corrispondenti per ampiezza all'entità dell'attività commerciale e provvisti, nel caso di alimenti deteriorabili, di impianto frigorifero e di banchi caldi;
- d) dotazione di adeguati impianti per il lavaggio con lavastoviglie automatiche; nelle cucine di modeste potenzialità in assenza di detti impianti possono essere utilizzate stoviglie e posateria a perdere;
- e) dotazione di acqua potabile. Anche l'acqua utilizzata per la produzione di ghiaccio deve essere potabile;
- f) servizi igienici fissi o mobili costituiti da gabinetti dotati di acqua corrente, forniti di vaso a caduta d'acqua, lavabi ad acqua corrente con comando di erogazione non azionabile a mano, con distributore di sapone liquido o in polvere e con asciugamani non riutilizzabili dopo l'uso.
Deve esserci la disponibilità di almeno 2 servizi igienici, distinti per sesso, per i primi 100 posti a sedere; per capacità ricettive superiori a 100 posti a sedere dovrà essere provvisto un servizio igienico aggiuntivo per ulteriori 100 posti o frazione.
In ogni caso dovrà essere previsto un servizio igienico ad uso esclusivo del personale.
Deve essere presente idonea separazione fra i servizi igienici ed i locali di somministrazione; va evitato comunque l'accesso diretto dal locale di somministrazione al servizio igienico.
I locali adibiti a servizi igienici devono avere pavimenti e pareti costruiti con materiale impermeabile, le pareti fino all'altezza di 2 metri, facilmente lavabili e disinfettabili, nonché sistemi di corretta aerazione naturale o meccanica.
- g) contenitore dotato di dispositivo per l'apertura e chiusura non manuale, per la collocazione di sacco di plastica a tenuta di liquidi e a perdere per la raccolta di rifiuti solidi, collocato in un settore separato da quelli destinati agli alimenti.

Altre prescrizioni:

- a) la preparazione di piatti pronti per il consumo, le operazioni di assemblaggio di ingredienti, la manipolazione di alimenti di cui non viene effettuata la cottura, la guarnitura di alimenti compositi pronti per la somministrazione e tutte le altre lavorazioni che comportano manipolazioni simili vanno effettuate in settori o spazi separati con modalità che garantiscano la prevenzione della contaminazione microbica.
I cibi preparati pronti per la somministrazione devono essere adeguatamente protetti da contaminazioni esterne e conservati, ove occorra, in regime di temperatura controllata.
La conservazione dei cibi può avvenire anche nei banchi di esposizione dell'esercizio di somministrazione; tali banchi devono avere i seguenti requisiti:
 - devono essere idonei sotto l'aspetto igienico - sanitario tenendo conto dei prodotti alimentari esposti;
 - tali prodotti devono essere comunque protetti da appositi schermi posti ai lati dei banchi rivolti verso i clienti, verticalmente per almeno 30 centimetri di altezza dalla piana vendita ed orizzontalmente, sopra tali ripari verticali, per una profondità di almeno 30 centimetri; queste protezioni non sono richieste per l'esposizione e la vendita di prodotti alimentari non deperibili, confezionati e non, e di prodotti ortofrutticoli freschi;
- b) qualora l'attività di somministrazione non possa disporre di cucine o laboratori può essere esercitata esclusivamente l'attività di somministrazione di:

- bevande espresse quali infusi, latte, frullati, preparate con le strutture da banco,
- alimenti e bevande in confezioni originali chiuse e sigillate,
- alimenti pronti per il consumo prodotti in laboratori autorizzati.

I locali devono disporre di adeguata attrezzatura per la pulizia delle stoviglie e degli utensili mediante l'impiego di lavastoviglie a ciclo termico oppure devono essere utilizzate posate e stoviglierie a perdere. Gli utensili e le stoviglie pulite devono essere posti in appositi contenitori costituiti da materiale impermeabile, facilmente lavabile e disinfettabile ed al riparo da contaminazioni esterne;

- c) nel caso di strutture adibite alla preparazione di alimenti compositi che comportano una elevata manipolazione quali i tramezzini, le tartine, i panini farciti, le frittate, la farcitura di pizze precotte, oltre ai requisiti del punto h), devono essere previsti appositi settori o spazi opportunamente attrezzati;
- d) qualora venga effettuato trattamento di riscaldamento e cottura dei cibi sono richiesti appositi settori o spazi strutturati ed attrezzati secondo le disposizioni vigenti in materia di aspirazione dei gas, vapori, odori e fumi prodotti.

Requisiti dei servizi igienici destinati al personale.

Per servizio igienico si intende un locale suddiviso in:

- a) locale destinato ad accogliere wc e, qualora il tipo di esercizio lo richieda, il piatto doccia;
- b) antibagno dotato di lavabo ad acqua corrente fredda e calda con comando di erogazione non manuale (non a leva lunga ma a pedale, ginocchio o fotocellula), distributore automatico di sapone liquido o in polvere e asciugamani a perdere o elettrici a getto di aria calda. Se l'antibagno serve anche da spogliatoio deve avere superficie adeguata a contenere gli armadietti individuali in rapporto al numero degli addetti e comunque adeguata alla organizzazione del lavoro compresi eventuali mutamenti stagionali di personale.

Requisiti:

- a) pareti rivestite fino a 2 metri da terra da piastrelle o altro materiale impermeabile, atossico e facilmente lavabile e disinfettabile.
- b) il numero deve essere proporzionato al numero degli addetti; per uomini e donne devono essere previsti gabinetti separati; se il numero degli addetti è non superiore a 10 è ammesso l'uso di un solo gabinetto.
- c) locale wc nettamente separato dall'antibagno.
- d) aerazione naturale oppure artificiale a mezzo di elettroventola in grado di assicurare almeno 5 ricambi/ora in entrambi i locali.
- e) porta dell'antibagno a ritorno automatico con apertura verso l'esterno

Requisiti dei servizi igienici destinati al pubblico.

Per servizio igienico si intende un locale, accessibile dall'interno, suddiviso in:

- a) locale destinato ad accogliere wc, nettamente separato dall'antibagno;
- b) antibagno dotato di lavabo ad acqua corrente fredda e calda con distributore automatico di sapone liquido o in polvere e asciugamani a perdere o elettrici a getto di aria calda; comando di erogazione raccomandato: non manuale; porta di separazione dell'antibagno dal resto del locale, possibilmente a chiusura automatica.

Le pareti devono essere rivestite fino a 2 metri da terra con piastrelle o altro materiale impermeabile, atossico e facilmente lavabile e disinfettabile; deve essere prevista aerazione naturale oppure artificiale a mezzo di elettroventola in grado di assicurare almeno 5 ricambi/ora in entrambi i locali.

